

Iniziativa economica privata e mercato unico sostenibile

a cura di
Giuseppina Capaldo



Collana Materiali e documenti 94

Iniziativa economica privata e mercato unico sostenibile

a cura di
Giuseppina Capaldo



SAPIENZA
UNIVERSITÀ EDITRICE

2023

Copyright © 2023

Sapienza Università Editrice

Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma

www.editricesapienza.it

editrice.sapienza@uniroma1.it

Iscrizione Registro Operatori Comunicazione n. 11420

Registry of Communication Workers registration n. 11420

ISBN 978-88-9377-266-2

DOI 10.13133/9788893772662

Publicato nel mese di marzo 2023 | *Published in March 2023*



Opera distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione –
Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia e diffusa in modalità
open access (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

*Work published in open access form and licensed under Creative Commons Attribution – NonCommercial –
NoDerivatives 3.0 Italy (CC BY-NC-ND 3.0 IT)*

Impaginazione a cura di | *Layout by:* Lucio Casalini e Daniele Imbruglia

In copertina | *Cover image:* Word Cloud generata da wordclouds.com.

Indice

Introduzione	I
1. La governance degli enti privati nel mercato unico sostenibile	1
<i>Giuseppina Capaldo</i>	
1.1 La sostenibilità nel mercato unico europeo	1
1.2 Gli enti privati e il paradigma della sostenibilità	4
1.3 Trattato di Lisbona ed economia sociale di mercato	7
1.4. Sviluppo sostenibile, investimenti ecosostenibili e normativa eurounitaria	11
1.5. Principio di sussidiarietà orizzontale e Terzo settore	15
1.6. Impresa sociale e stakeholders	20
1.7. Quarto settore e Società benefit. Il beneficio comune e la creazione di valore condiviso	23
1.8. PMI innovative e Start-up innovative e a vocazione sociale	26
1.9. Lo statuto degli enti privati e il carattere della lucratività	27
1.10. Gestione trasparente, sostenibile e responsabile e coinvolgimento di lavoratori e portatori di interessi	29
1.11. Finanza sostenibile e politiche di engagement. Titoli di solidarietà, green e social bond	31
1.12. La morfologia dell'ente privato nel mercato unico sostenibile	33
2. Economia circolare e beni comuni	35
<i>Lucio Casalini</i>	
2.1. Introduzione. Dalla linearità alla circolarità	35
2.2. Sul significato giuridico di «bene»	37
2.3. Sul rapporto tra beni comuni e proprietà	54
2.4. Conclusioni	66

3.	Sviluppo sostenibile e il contratto «ecologicamente orientato»	69
	<i>Ettore William di Mauro</i>	
3.1.	L'ambiente: oltre il profilo naturalistico	69
3.2.	Lo sviluppo sostenibile come principio	70
3.3.	L'interpretazione "evolutiva" della Costituzione e lo sviluppo sostenibile	74
3.4.	Alcuni esempi di contratti "ecologicamente orientati"	77
3.5.	La figura del c.d. "contratto ecologico"	82
3.6.	I limiti del concetto di "sostenibilità"	83
3.7.	L'importanza del singolo contratto e del caso concreto	89
4.	I patti di collaborazione come contratti a causa solidale	91
	<i>Lucio Casalini</i>	
4.1.	Città e comunità sostenibili: dalla Costituzione all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e ritorno	91
4.2.	La rigenerazione urbana	95
4.3.	Strumenti privatistici di gestione sostenibile: <i>focus</i> sui cd. patti di collaborazione	102
4.4.	Prime conclusioni e prospettive di analisi <i>de iure condendo</i>	109
5.	Verso un diritto del consumo sostenibile	113
	<i>Daniele Imbruglia</i>	
5.1.	L'obiettivo del consumo sostenibile	113
5.2.	Il mercato unico sostenibile	116
5.3.	Regolazione del mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori	119
5.4.	La sostenibilità dei rimedi consumeristici nella direttiva 771/2019/UE	124
5.5.	Informazioni e garanzie sostenibili nella risoluzione 2020/2021 del Parlamento europeo	130
5.6.	La legge francese per <i>la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire</i>	135
5.7.	Conclusioni: verso un diritto del consumo sostenibile	137
6.	L'indicizzazione ad obiettivi di sviluppo sostenibile	139
	<i>Federico Pistelli</i>	
6.1.	I "limits to growth" come problema di diritto privato	139
6.2.	Il mercato della finanza sostenibile	144
6.3.	Indici ed obiettivi di sviluppo sostenibile nel diritto positivo	147
6.4.	Il paradosso definitorio e l'idea di una tassonomia	153

7. Autonomia privata e investimenti sostenibili.	
Green e social bonds	163
<i>Maristella Giannini</i>	
7.1. Descrizione del fenomeno	163
7.2. Il concetto di sostenibilità dello sviluppo	164
7.3. La categoria degli investimenti finanziari sostenibili	171
7.4. <i>Green Bonds</i> e sostenibilità ambientale	174
7.5. <i>Social bonds</i> e sostenibilità sociale. <i>Sustainable bonds</i> . Forme di finanza sociale e Terzo settore	178
7.6. Dallo sviluppo sostenibile agli investimenti sostenibili: Il Piano d’Azione della Commissione europea del 2018	182
7.7. Il nuovo Piano d’Azione della Commissione europea del 6 luglio 2021 e l’ <i>European Green Bond Standard</i>	188
7.8. Conclusioni	191
8. Trasparenza informativa e sviluppo sostenibile	193
<i>Francesca Bertelli</i>	
8.1. Premessa metodologica	193
8.2. Verso una definizione del principio dello sviluppo sostenibile	196
8.3. Asimmetria informativa: i nuovi termini del problema	207
8.4. Dati positivi e possibilità di enforcement: la tutela del consumatore e della concorrenza	212
8.5. (segue): greenwashing, conformità al contratto e rimedi	221
9. Certificazioni ed etichette per la sostenibilità nei rapporti di produzione e consumo	237
<i>Shaira Thobani</i>	
9.1. La sostenibilità nelle comunicazioni commerciali	237
9.2. Il ruolo dei sistemi di standard, certificazioni ed etichette	243
9.3. Ingannevolezza delle pratiche commerciali e sistemi di certificazione a base normativa	249
9.4. Ingannevolezza delle pratiche commerciali e sistemi di certificazione privati	258
9.5. Pratiche commerciali scorrette e incertezza scientifica	263

Introduzione

Nell'ambito delle attività del dottorato in Diritto privato del mercato¹ con un gruppo di giovani e valenti ricercatori di diversi Atenei italiani ho fondato un laboratorio di ricerca denominato Essence-Lab², volto ad approfondire e ricostruire la sostenibilità - nelle sue declinazioni ambientale, economica e sociale - e il principio di sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di tratteggiare le basi del diritto privato della sostenibilità.

Questo volume è il frutto di quella ricerca, meditata e riletta alla luce della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 che ha modificato gli articoli 9 e 41 della nostra Costituzione.

Il metodo adottato è quello di rivolgersi all'orizzonte positivo euro-unitario, scegliendo come dimensione di riferimento il mercato unico sostenibile e muovendo dall'analisi dei più recenti provvedimenti del legislatore comunitario. La sostenibilità, infatti, è paradigma che interessa i più diversi campi del sapere e della vita pratica, affrontata con nuovi codici linguistici e nuovi modelli di intervento (cd. *goal oriented*), attraverso i quali si cerca il bilanciamento delle molteplici istanze coinvolte, proprio nel segno di superare le barriere semantiche, culturali e ideologiche di diversi sistemi macroeconomici e di differenti

¹ Curriculum del dottorato in *Diritto Romano, Teoria degli ordinamenti e Diritto privato del mercato* del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive della Sapienza - Università di Roma.

² Le attività di Essence-lab - acronimo per *Environment, Society, Sustainability, Engagement, Circular Economy* - si sono svolte prevalentemente nell'a.a.2020-2021.

ordinamenti; è stato necessario, perciò, delimitare l'ambito dell'indagine e indirizzare lo studio³.

³ Sol che si pensi ai toni del Preambolo dell'Agenda 2030, "Noi immaginiamo un mondo libero dalla povertà, dalla fame, dalla malattia e dalla mancanza, dove ogni vita possa prosperare. Immaginiamo un mondo libero dalla paura e dalla violenza. Un mondo universalmente alfabetizzato.

Un mondo con accesso equo e universale a un'educazione di qualità a tutti i livelli, a un'assistenza sanitaria e alla protezione sociale, dove il benessere fisico, mentale e sociale venga assicurato.

Un mondo dove riaffermiamo il nostro impegno per il diritto all'acqua potabile e a servizi igienici sicuri e dove ci sia un'igiene migliore; e dove il cibo sia sufficiente, sicuro, accessibile e nutriente. Un mondo dove gli insediamenti umani siano sicuri, resistenti e sostenibili e dove ci sia un accesso universale ad un'energia economicamente accessibile, affidabile e sostenibile.

Il mondo che immaginiamo è un mondo dove vige il rispetto universale per i diritti dell'uomo e della sua dignità, per lo stato di diritto, per la giustizia, l'uguaglianza e la non-discriminazione; dove si rispettano la razza, l'etnia e la diversità culturale e dove vi sono pari opportunità per la totale realizzazione delle capacità umane e per la prosperità comune. Un mondo che investe nelle nuove generazioni e in cui ogni bambino può crescere lontano da violenza e sfruttamento.

Un mondo in cui ogni donna e ogni ragazza può godere di una totale uguaglianza di genere e in cui tutte le barriere all'emancipazione (legali, sociali ed economiche) vengano abbattute. Un mondo giusto, equo, tollerante, aperto e socialmente inclusivo che soddisfi anche i bisogni dei più vulnerabili.", con i quali si disegnano e auspicano una serie di diritti umani fondamentali prescindendo da un linguaggio tecnico o connotato dalle specificità di un ordinamento o di un sistema piuttosto che da un altro.

3. Sviluppo sostenibile e il contratto «ecologicamente orientato»

Ettore William Di Mauro

3.1. L'ambiente: oltre il profilo naturalistico

L'idea di sostenibilità nel senso di sviluppo sostenibile, ovvero di una produttività che si coniuga con istanze sociali e ambientali dei bisogni delle generazioni future, trova spazio anche nel diritto privato¹.

Se si accetta l'idea che lo sviluppo di un Paese non è dato solo dal PIL, ma anche dal grado di realizzazione del benessere e della qualità della vita degli uomini, lo sviluppo diventa "sostenibile" quando garantisce il pieno e libero sviluppo della persona umana².

¹ S. LANDINI, *Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, p. 343.; G. CAPALDO, *Linee evolutive in tema di soggetti per una società sostenibile*, in *Pers. merc.*, 2020, p. 335, rileva come «libertà, diritti sociali, diritti umani fondamentali rappresentano il banco di prova di qualsiasi opzione di sistema economico, sollecitando un'indagine che, oltre che giuridica, affronti e risolva anche opzioni etiche e di giustizia distributiva e sociale» G. DELLE CAVE, *European development goals: sustainable cities and public regeneration perspectives*, in *Dir. publ. comp. eur. online*, 2021, p. 157 ss.; E. CUSA, *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, in *Orizzonti dir. comm.*, 2020, p. 71 ss.; F. CAPRA e U. MATTEI, *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Sansepolcro, 2017, p. 38 ss.; A. QUARTA e U. MATTEI, *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Sansepolcro, 2018, pp. 19 ss.

² P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, p. 322; G. CAPALDO, *Linee evolutive in tema di soggetti per una società sostenibile*, cit., p. 337, ritiene che «qualsiasi riflessione su una società sostenibile deve, in primo luogo, muovere dalla opzione di fondo di politica economica accolta dal nostro ordinamento, per poi analizzarne le implicazioni a livello privatistico»; G. VETTORI, *Contratto e rimedi*, Milano, 2017, pp. 38 e 41 ss.; ID., *Diritti e coesione sociale. Appunti per il seminario fiorentino del giorno 8 giugno 2012*, in *Pers. merc.*, 2012, p. 4, sottolinea che «il criterio della misurazione del benessere non è

L'art. 3 -*quater* del codice dell'ambiente (d. lg., 3 aprile 2006, n. 152, in avanti c.a.) prevede che ogni attività umana deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile «affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro».

A tale via si giunge attraverso una concezione aperta della solidarietà costituzionale di cui all'art. 3 cost., che «consente di riconoscere doveri di solidarietà ambientale a carico di tutti i consociati»³.

I contratti tra privati divengono così veicolo di istanze sociali e strumento di tutela di interessi generali.

L'ambiente, quindi, non va studiato soltanto sotto il profilo naturalistico. «L'ambiente è vita da proteggere al fine di consentire il pieno e libero sviluppo della persona umana. In questo senso appare opportuno non leggere i principi fondamentali del sistema ordinamentale alla luce delle disposizioni del codice dell'ambiente, ma, al contrario, leggere quest'ultimo alla luce dei principi fondamentali, soprattutto costituzionali e internazionali»⁴.

Tuttavia, manca un'idea chiara e definita di cosa sia la sostenibilità e la disciplina da applicare in caso di conflitti.

Si tratta di riflettere sulle potenzialità ordinanti della «indeterminatezza» dei principi al fine di stabilire «se sia necessario individuare regole di condotta qualificabili come ecosostenibili o se l'indeterminatezza, propria della normazione per principi, non rappresenti un vantaggio aprendo alla possibilità di bilanciamento in concreto degli interessi in gioco»⁵.

3.2. Lo sviluppo sostenibile come principio

La definizione più nota di «sviluppo sostenibile» è contenuta nel Rapporto della Commissione mondiale su ambiente e sviluppo del 1987 (c.d. Rapporto Brundtland): «sostenibile» è lo sviluppo che

solo il PIL, ma il concorso di altri parametri come la sanità, l'istruzione, i servizi, l'ambiente, le garanzie del lavoro».

³ Espressione di M. PENNASILICO, *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014, p. 13.

⁴ P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, cit., p. 323.

⁵ S. LANDINI, *Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni*, cit., pp. 344-345.

«soddisfi i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri»⁶.

Tale nozione «porta con sé tensioni antinomiche, poiché, da un lato, postula un'esigenza costante di evoluzione della società verso un maggiore benessere, dall'altro pone un limite di sostenibilità allo sviluppo, che fa riferimento a esigenze tanto di protezione dell'ambiente quanto di razionalità nell'uso delle risorse naturali»⁷.

Il problema è valutare se la tutela ambientale sia marginale allo sviluppo o se, al contrario, lo sviluppo sia strumentale alla tutela dell'ambiente.

Durante il *World Summit* sullo sviluppo sociale sono stati enunciati i pilastri della sostenibilità: la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la tolleranza, il rispetto dei diritti umani, il rispetto per la natura, la responsabilità sociale⁸.

La *Earth Chart*, poi, sembra contenere le basi per la fondazione di una società sostenibile a livello globale fondata sul rispetto per la natura, sui diritti umani fondamentali, sulla giustizia economica e sulla pace⁹.

Nel Trattato UE si afferma che l'Unione si «adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata [...] e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente (art. 3, § 3), mentre, a livello nazionale, nel codice

⁶ Secondo il Brundtland Report, lo sviluppo è sostenibile quando “meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs», in *Report of the World Commission on Environment and Development. Our Common Future. United Nations*, 1987, p. 15. Vi sono stati, poi, tentativi di tradurre in regole di condotta specifiche il principio di sostenibilità. Come nel caso del UNEO (*United Nations Environment Programme*) e il UNWTO (*United Nations of the World Tourism Organization*) che hanno elencato alcune regole del turismo sostenibile. In particolare, si richiede alle imprese turistiche di fare un uso ottimale delle risorse ambientali mantenendo processi ecologici essenziali; di conservare l'eredità naturale e la biodiversità; di rispettare l'autenticità socio-culturale delle comunità in cui si svolge l'attività turistica. A tal riguardo si v. www.unwto.org.

⁷ M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi “ecologica” del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, pp. 287-288.

⁸ S. LANDINI, *Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni*, cit., p. 346; United Nations General Assembly Resolution A/60/1 del 15 settembre 2005.

⁹ The Earth Charter, in earthcharter.org/wp-content/uploads/2020/03/earthcharter_english.pdf?x79755.

dell'ambiente si dispone che la valutazione dell'impatto ambientale garantisce un livello elevato di protezione dell'ambiente e assicura che piani e programmi «contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile» (art. 4, comma 4, lett. a))¹⁰.

Va detto, però, che l'idea di sviluppo sostenibile ha incontrato perplessità da diversi autori che hanno evidenziato come il termine sembri un «ossimoro», perché, a ben vedere, lo sviluppo inteso come crescita economica sarebbe improntato a logiche di incremento degli utili, piuttosto che a ragioni di utilità sociale¹¹.

¹⁰ Inoltre, nel *Preambolo* l'Unione europea gli Stati membri confermano la propria volontà di «promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente». Sul punto si v. anche l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile che, nel *Preambolo*, scrive che gli obiettivi da raggiungere «mirano a realizzare pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale ed ambientale», in unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf. Tuttavia, G. CAPALDO, *Linee evolutive in tema di soggetti per una società sostenibile*, cit., p. 337, precisa che «le declaratorie di principio vadano sempre declinate e verificate nei contenuti».

¹¹ Tale definizione si deve a M. REDCLIFT, *Sustainable Development (1987-2005): an Oxymoron Comes of Age*, in *Problems of Sustainable Development*, 2009, pp. 33-50. Cfr. B.D. RATNER, *Sustainability as a Dialogue of Values: Challenges to the Sociology of Development*, in *Sociological Inquiry*, 2004, p. 50 ss.; J.D. MARSHALL e M.W. TOFFEL, *Framing the Elusive Concept of Sustainability: A Sustainability Hierarchy*, in *Environ. Sci. Tech.*, 2005, p. 673 ss.; E.B., BARBIER, *The Concept of Sustainable Economic Development*, in *Environmental Conservation*, 1987, 14:457-66; C. MERCHANT, *Radical Ecology: The Search for a Livable World*, New York, 1992, p. 232; R. NORGAARD, *Development Betrayed: The End of Progress and a Coevolutionary Revisioning of the Future*, New York, 1994, p. 607; W. SACHS, *Planet Dialectics: Explorations in Environment and Development*, New York, 1999, p. 71 ss. S. LANDINI, *Clau-sole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni*, cit., p. 348, precisa che Se si sostiene che l'economia sia una scienza pratica che rifugge da concetti vaghi come l'equità, la giustizia e la libertà, è tuttavia possibile trovare indicatori e strumenti che misurino il raggiungimento di tali obiettivi attraverso l'individuazione di criteri determinati. In questa prospettiva evidenzia, ad esempio, come sia possibile la "misurazione" dell'equità con l'utilizzo di una serie di parametri che possono considerarsi indice della riduzione della povertà: livello di scolarizzazione, livello di occupazione, ricchezza pro-capite, ecc... Secondo l'a., così, «alla critica di quanti vedono nella sostenibilità un concetto evanescente, vi è chi ha cercato di trovare una risposta in criteri per misurarla attraverso indicatori, benchmark, standard e sistemi di autocertificazione».

L'idea di sostenibilità potrebbe però aprire ad altre prospettive. Essa si fonda su un'integrazione di principi e di valori anche in apparente contrasto tra loro. Il concetto di sviluppo sostenibile porterebbe «a pensare non in una logica di gerarchia dei valori e dei principi, ma in una logica di complessità di valori e principi che devono trovare un coordinamento secondo il criterio ordinante della proporzionalità»¹².

Tuttavia, per individuare applicazioni concrete del principio, occorre fare un primo riferimento non tanto ai giudici civili quanto a quelli amministrativi.

Il principio dello sviluppo sostenibile ha trovato applicazione nella giurisprudenza amministrativa con particolare riguardo alle procedure di VIA (valutazione di impatto ambientale) e VAS (valutazione ambientale strategica).

In caso di impugnativa della valutazione, i giudici amministrativi si sono trovati a pronunciarsi sull'idoneità della stessa a «conciliare l'utilizzazione del territorio e la localizzazione degli impianti con la tutela dei valori ambientali»¹³.

In tali giudizi la sostenibilità ha riguardo non esclusivamente al rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità, ma anche ad «un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica»¹⁴. In questi casi i giudici sembrano muoversi secondo una logica di proporzionalità.

¹² S. LANDINI, *Clauseole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni*, cit., pp. 349-350.

¹³ T.a.r. Lombardia, 15 luglio 2013, n. 668, in *Amb. svil.*, 2013, p. 936 ss.; Cons. Stato, sez. VI, 21 luglio 2016, n. 3303, in *Leggi d'Italia*, ha precisato che «la teoria dell'interesse collettivo abbia avuto il meritorio risultato di consentire l'accesso alla tutela giurisdizionale a una vasta platea di interessi meta-individuali, spesso corrispondenti a primari valori costituzionali, i quali sarebbero altrimenti rimasti sprovvisti di una protezione adeguata»; Cons. Stato, 28 luglio 2015, n. 3711, in *Leggi d'Italia*; Cons. Stato, 14 aprile 2011, n. 2329, in *Leggi d'Italia*; T.a.r. Lombardia, sede di Milano, 22 ottobre 2013, n. 2336, in *Amb. svil.*, 2014, p. 537 ss., con nota di F.R. MARCACCI BALESTRAZZI, *Legittimazione delle associazioni ambientaliste a impugnare atti amministrativi (nota a tar lombardia n. 2336/2013)*; T.a.r. Lombardia, sede di Brescia, 15 luglio 2013, n. 668, in *Giornale dir. amm.*, 2013, p. 988 ss., con nota di G. FERRARI, *Piani di zonizzazione acustica aeroportuale e vas*.

¹⁴ Cons. Stato, 5 luglio 2010, n. 4246, in *Leggi d'Italia*, precisa che «la valutazione di impatto ambientale (v.i.a.) è preordinata alla salvaguardia dell'habitat nel quale l'uomo vive, che assurge a valore primario ed assoluto in quanto espressivo della personalità umana, attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale che obbliga l'amministrazione a giustificare, quantomeno ex post ed a richiesta dell'interessato, le ragioni del rifiuto di sottoporre un progetto a v.i.a. all'esito di verifica preliminare».

3.3. L'interpretazione "evolutiva" della Costituzione e lo sviluppo sostenibile

A sèguito della recente riforma, il coinvolgimento dei privati nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema trova conferma direttamente nel testo costituzionale e non soltanto nella lettura estensiva dell'art. 2 cost., e nel principio di sussidiarietà «orizzontale», che legittima, ai sensi dell'art. 118, comma 4, cost., «l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale». Sicché dall'azione dei cittadini, mediante gli strumenti del diritto civile, può derivare un'efficace tutela anche per gli interessi ambientali della collettività.

L'interpretazione «evolutiva» di alcune disposizioni costituzionali permette «l'innesto e la copertura di problematiche legate allo sviluppo sostenibile»¹⁵.

Basterebbe pensare al concetto di «utilità sociale» e all'espressa previsione di «non recare danno all'ambiente» (art. 41, comma 2), l'ampiezza dei quali consente di adattare il testo costituzionale alle nuove frontiere dello sviluppo economico e della sostenibilità ambientale.

L'art. 9, comma 2, in forza del quale la Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi», appare il necessario presupposto per legittimare una gestione del territorio attenta alle esigenze ambientali e dello sviluppo economico. L'art. 44, comma 1, che giustifica

¹⁵ M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, cit., pp. 290-291, ritiene in merito che ormai il legislatore sembra avere presso consapevolezza che «la cura dell'interesse "pubblico" o "collettivo" alla conservazione dell'ambiente» richiede una sinergia collaborativa tra tutte le forze in campo: Stato, cittadini e associazioni. Una simile azione trova forza e sostegno, secondo l'a., anche nel principio di integrazione degli interessi ambientali contenuti nelle politiche e azioni dell'Unione europea (artt. 11 TFUE e 37 Carta UE), che permette di considerare «l'interesse ambientale, che per lungo tempo ha costituito un limite *esterno* alle politiche europee, poiché l'originaria normativa comunitaria rispondeva al solo interesse economico della tutela della concorrenza», quale «limite interno alle politiche di sviluppo e alla stessa autonomia negoziale». Su quest'ultimo punto è possibile trovare interessanti riflessioni in M. PENNASILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 753 ss.

l'imposizione di obblighi e vincoli legali alla proprietà privata con il fine di conseguire «il razionale sfruttamento del suolo»¹⁶.

In questo quadro, sembra emergere la figura del c.d. «contratto ecologico», che ambisce ad accreditarsi il ruolo di «nuovo paradigma contrattuale», anche se, a priva vista, sembra avere in comune con i contratti dei consumatori e con i contratti tra imprenditori l'asimmetria informativa e la conseguente necessità di riequilibrare posizioni negoziali dispari.

Secondo i suoi sostenitori¹⁷, il «contratto ecologico» si differenzia da questi ultimi perché «l'interesse ambientale penetra e colora la causa del contratto, enfatizzando tanto la convergenza degli interessi dei contraenti all'utilità ambientale, nonostante l'iniziale asimmetria informativa, quanto la doverosità dell'uso razionale delle risorse naturali a vantaggio anche delle generazioni future». Il principio di sviluppo sostenibile costituisce, così, un parametro di meritevolezza dei «contratti ecologici», con la conseguenza che, ad esempio, un appalto «verde», pur presentando una causa lecita, potrebbe non essere meritevole di tutela qualora non sia idoneo a realizzare il concreto interesse ambientale¹⁸.

¹⁶ M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, cit., p. 293 precisa che la progressiva costituzionalizzazione dello sviluppo sostenibile non è l'unica via per stabilire l'incidenza del principio sui rapporti civili. Secondo l'a. «l'integrazione tra principi normativi di fonte comunitaria e diritto interno in un unitario e complesso sistema ordinamentale italo-europeo (come si desume dagli artt. 11 e 117, comma 1, cost.) apre il varco alla penetrazione di quei principi sovranazionali non soltanto nella sfera del potere pubblico, ma anche nel tessuto dell'autonomia privata, in coerenza con il metodo sistematico e assiologico propugnato dalla dottrina civil-costituzionale». In questo ultimo senso si v. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, p. 129 ss.; ID., *Complessità e unitarietà nell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 188 ss.; ID., *Il principio di legalità nel diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, p. 164 ss.

¹⁷ M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, cit., p. 299.

¹⁸ Infatti, la distinzione fra meritevolezza e liceità si potrebbe cogliere anche nel dialogo tra ambiente e sviluppo. In questa prospettiva ci si chiede «quale sia l'incidenza sul contratto dell'interesse ambientale, ossia dell'uso razionale e responsabile delle risorse naturali, in attuazione del principio dello sviluppo sostenibile, che implica un giudizio di valore sull'attività economica, considerata meritevole soltanto se rispetti l'ambiente e le esigenze delle generazioni future». Cfr. M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, cit., p. 294 ss.; ID., *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi «ecologica» del contratto*, cit., p. 37 ss.; ID., *Contratto e*

La funzione del contratto si evolve dalla tradizionale funzione di scambio o circolazione di beni individuali per giungere a quella di godimento e gestione condivisa dei beni comuni¹⁹. La nozione stessa di

promozione dell'uso responsabile delle risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi, in AA. VV., *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Napoli, 2015, p. 249 ss.; ID., *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 753 ss.; ID., *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Riv. dir. amb.*, 2017, p. 4 ss.; ID., *Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche*, in ID. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014, p. 34 ss. Sulla meritevolezza si v. inoltre S. POLIDORI, *Il controllo di meritevolezza sugli atti di autonomia negoziale*, cit., p. 402; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 348, precisa che il giudizio di meritevolezza, in aggiunta a quello di liceità diventa necessario alla luce personalistica e solidaristica che le fonti sovraordinate al codice civile ascrivono all'ordinamento. Cfr. F. SBORDONE, *La «scelta» della legge applicabile al contratto*, Napoli, 2003, p. 140 ss., evidenzia che anche nella scelta della legge straniera applicabile a un rapporto contrattuale, il controllo di meritevolezza assume valenza autonoma e complementare rispetto ai limiti dell'ordine pubblico e delle norme imperative, confermando di fatto la distinzione tra liceità e meritevolezza; G. PERLINGIERI, *Il controllo di «meritevolezza» agli atti di destinazione ex art. 2645 -ter c.c.*, in *Notariato*, 2014, p. 11 ss.; ID., *Profili civilistici dell'abuso tributario. L'inopponibilità delle condotte elusive*, Napoli, 2012, p. 7 ss.

¹⁹ Sulla teoria dei beni comuni si v. T. DIBENEDETTO, *La "conversione ecologica" della proprietà privata*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2020, p. 122 ss.; C. CREA, *«Spigolando» tra "biens communaux", usi civici e beni comuni urbani*, in *Pol. dir.*, 2020, p. 449 ss.; A. QUARTA, *Beni comuni, uso collettivo e interessi generali: un percorso giurisprudenziale*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 933 ss.; B. SIRGIOVANNI, *Dal diritto sui beni comuni al diritto ai beni comuni*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 229 ss.; I. GERACI, *Lo statuto giuridico dei «nuovi beni» immateriali: fra proprietà privata e beni comuni. riflessioni su recenti interventi giurisprudenziali e normativi*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 434 ss.; A. NERVI, *Beni comuni, ambiente e funzione del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 418 ss.; ID., *Beni comuni e ruolo del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 180 ss.; M. MUSELLA e M. SANTORO, *Parole uguali, significati diversi. un contributo alla definizione di beni comuni*, in *Rass. dir. pubbl. eur.*, 2014, p. 139 ss.; D. MONE, *La categoria dei beni comuni nell'ordinamento giuridico italiano: un paradigma per la lettura del regime dei beni pubblici alla luce della costituzione*, in *Rass. dir. pubbl. eur.*, 2014, p. 63 ss.; F. MARINELLI, *Usi civici e beni comuni*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 406 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Proprietà e funzione sociale. la problematica dei beni comuni nella giurisprudenza delle sezioni unite*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, p. 535 ss.; ID., *Premesse ricostruttive del concetto di beni comuni nella civilistica italiana degli anni settanta*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 1061 ss.; ID., *I "beni comuni" fra promozione della persona e funzione sociale della proprietà*, in G. PERLINGIERI e G. CARAPEZZA FIGLIA (a cura di), *L'«interpretazione secondo costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche*, II, Napoli, 2012, p. 237 ss.; S. GIOVA (a cura di), *Tutela della persona, beni comuni e valorizzazione dei nuovi diritti*, Napoli, 2008, p. 13 ss.; M.R. MARELLA, *Il diritto dei beni comuni. Un invito alla discussione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, p. 122; R.A.

contratto ex art. 1321 c.c. necessiterebbe, quindi, dell'integrazione dei principi di solidarietà e di sostenibilità nell'uso responsabile delle risorse naturali, con la conseguenza che il contratto, oggi, sarebbe fonte non semplicemente di rapporti giuridici patrimoniali, ma «di rapporti giuridici patrimoniali *sostenibili*»²⁰.

3.4. Alcuni esempi di contratti "ecologicamente orientati"

Nel diritto privato, gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sul bilanciamento tra interessi individuali, tutela dell'ambiente e ragioni della produzione sono presenti con riferimento all'art. 844 c.c. in tema di immissioni.

Due sono le teorie in merito: alcuni ritengono corretto l'utilizzo dell'art. 844 c.c. ai soli fini della difesa della proprietà²¹; altri, invece, applicano la norma anche al fine di prevenire danni alla salute e all'ambiente²².

Quest'ultima ha avuto seguito nella giurisprudenza che ha individuato nell'art. 844 c.c. uno strumento idoneo a prevenire o a contenere

ALBANESE, *La Corte EDU e le istanze di tutela dei beni comuni. Note a partire da un'occasione persa*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2020, p. 261 ss.; G. ALPA, *Dalla tutela dell'ambiente al riconoscimento della "natura" come soggetto di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2020, p. 455 ss.; U. MATTEI, *L'innesto della giustizia ecologica nel codice civile. Eguaglianza e beni comuni fra legge e diritto*, in *Questione giust.*, 2020, p. 53 ss.

²⁰ M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, cit., p. 304. Secondo A. NERVI, *Beni comuni, ambiente e funzione del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 439 ribadisce come sia proprio la Carta costituzionale ad offrire «una serie di appigli per ripensare la teoria dei beni e delle situazioni dominicali in una prospettiva più moderna» che riconosca e faccia propria i valori ambientali. In questo senso è possibile recuperare il legame fra proprietà e persona, ancorata alla funzione sociale, come soddisfazione non solo di interessi economici ma soprattutto esistenziali della persona. Cfr. P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della proprietà*, Napoli, 1971, p. 33 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Premesse ricostruttive del concetto di bene comune nella civilistica italiana degli anni Settanta*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 1071; P. RESCIGNO, *Per uno studio sulla proprietà*, in *Riv. dir. civ.*, 1972, p. 38; E. CATERINI, *Proprietà*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. PERLINGIERI, III, Napoli, 2005, p. 113 ss.

²¹ A. DE CUPIS, *Disciplina delle immissioni e tutela della salute*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, p. 252

²² G. VISINTINI, *Immissioni (dir. civ.)*, in *Noviss. dig. it.*, Appendice, III, Torino, 1982, p. 1220.

la portata dannosa delle immissioni che, laddove intollerabili, verranno inibite dal giudice²³.

Tuttavia, l'intenzione del legislatore del '42 sembra essere «quella di subordinare la protezione degli interessi individuali proprietari alle ragioni economiche del fondo»²⁴, quindi, in sostanza, destinata a risolvere solo conflitti tra interessi patrimoniali²⁵.

In effetti, l'istituto proprietario del codice è strutturato sul potere dispositivo riconosciuto al *dominus* nel fare circolare il bene oggetto del diritto, «nel segno di una logica di mercato volta esclusivamente alla produzione, al commercio e al consumo "lineare"»²⁶.

Tuttavia, anche alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, non sembra che la norma apra a logiche di contemperamento tra interessi patrimoniali sottesi a processi produttivi e situazioni giuridiche esistenziali. In altri termini non sembra che nell'art. 844 si trovi un indice di rilevanza della sostenibilità nel diritto privato.

Altre norme fanno riferimento alla produzione nazionale quali l'art. 838 c.c., 722 c.c., 720 c.c. Ma queste sembrano individuare solamente un regime particolare per i beni funzionali alla produzione nazionale ordinato alla garanzia del loro miglior utilizzo nell'interesse della collettività, non vi è spazio per la valutazione in termini di sostenibilità.

Anche l'art. 2050 c.c., pensato per trovare una soluzione compromissoria tra gli opposti interessi della produzione e della tutela dei potenziali danneggiati dalle attività produttive pericolose, «non

²³ Cass., 23 maggio 2013, n. 12828, in *Giust. civ.*, 2013, p. 2381 ss.; App. Roma, 30 gennaio 2013, in *Redazione Giuffrè*, 2013.

²⁴ S. LANDINI, *Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni*, cit., pp. 354-355.

²⁵ T. DIBENEDETTO, *La "conversione ecologica" della proprietà privata*, cit., p. 122, ritiene che «il principio di solidarietà ambientale, riconducibile all'art. 2 Cost., e il principio dello sviluppo sostenibile, (art. 3 -quater cod. amb.), ispirano la rivisitazione del concetto liberale di proprietà, la cui limitatezza intrinseca non consente di esaurire la complessità del rapporto tra persona e beni e degli interessi che vi gravitano»; U. MATTEI e A. QUARTA, *Right to the City or Urban Commoning? Thoughts on the Generative Transformation of property Law*, in *ItaLJ*, 2015, p. 303 ss.

²⁶ S. PERSIA, *Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile "sostenibile"*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2018, pp. 6-7. L'a., in nota 13, rinvia a M. PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2017, pp. 4 ss., spec. p. 27, per quanto riguarda il passaggio dall'economia "lineare" all'economia "circolare", fondata sul riuso del bene.

contempera le esigenze della produzione con la tutela dei diritti individuali, ma piuttosto riconosce un onere della prova agevolato per la vittima che veda pregiudicati i propri diritti dall'esercizio dell'attività produttiva. In pratica le attività produttive ancorché pericolose sono consentite, purché non lesive di diritti altrui nel qual caso sorgeranno in capo all' esercente obbligazioni risarcitorie salva la prova, a suo carico, di avere adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno»²⁷.

Se, invece, si rileggono le disposizioni codicistiche, anche in materia di proprietà, alla luce del processo di «depatrimonializzazione» del diritto privato, che trova il suo fondamento giuridico nella clausola di promozione e tutela della persona di cui all'art. 2 cost., in un'ottica di funzione sociale della proprietà, si potrebbe rinvenire più facilmente la ragione per cui lo sviluppo sostenibile sta guadagnando sempre maggiore spazio nei rapporti contrattuali²⁸.

²⁷ S. LANDINI, *Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni*, cit., p. 356.

²⁸ S. LANDINI, *Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni*, cit., p. 355; V. CORRIERO, *Sviluppo ecologico e strumenti negoziali di valorizzazione dei "beni culturali, paesaggistici e ambientali"*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2020, p. 106 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, p. 115, sottolinea che, con tale termine, «si individua una tendenza normativo-culturale» che sottolinea una scelta compiuta dall'ordinamento e che lentamente si sta attuando. Da un lato il superamento dell'individualismo e dall'altro lato il superamento della patrimonialità fine a sé stessa. Con ciò non si riduce l'importanza del momento economico nella società, perché rimane ineliminabile. «La divergenza concerne la valutazione qualitativa del momento economico e la disponibilità a trovare nell'esigenza di tutela dell'uomo un aspetto idoneo non ad "umiliare" l'ispirazione economica, ma almeno ad attribuirle una giustificazione istituzionale di supporto al libero sviluppo della persona»; ID., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, p. 139; ID., *Intervento conclusivo all'Incontro di Studi "Essere o avere? Per una visione personalistica del diritto privato"*, Roma, 5 aprile 2019, in *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 988 ss.; C. DONISI, *Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, 644 ss.; P. PERLINGIERI, *"Depatrimonializzazione" e diritto civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, 1 ss., ora in ID., *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, 175 ss., il quale già in precedenza aveva evidenziato la «progressiva e sempre più spiccata sensibilità del diritto privato contemporaneo, in tutte le sue componenti (legislativa, dottrinale, giurisprudenziale), a dati non confinabili in schemi e logiche di indole economica, anche - si noti - nei settori istituzionalmente riservati ai rapporti patrimoniali»; ID., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, 11 ss.; M. PENNASILICO, *L'operatività del principio di conservazione in materia negoziale*, in *Rass. dir. civ.*, 2003, p. 709 ss.; L. FERRONI, *Valori costituzionali e tutela dei diritti*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, p. 327. *Contra*, v. A. DE CUPIS, *Sulla «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, p. 482 ss.

In questo senso, secondo la dottrina²⁹ che valorizza l'interesse ecologico-ambientale negli atti di autonomia privata, è possibile prendere come esempio i seguenti contratti di origine europea che permettono di evidenziare il progressivo ma costante ingresso del principio dello sviluppo sostenibile:

- I *Green Public Procurement* (c.dd. appalti pubblici verdi); in cui il soggetto pubblico, senza alterare l'assetto pro-concorrenziale del mercato di riferimento, ma agendo secondo ragionevolezza e proporzionalità, inserisce tra i criteri di aggiudicazione le c.dd. «clausole verdi», volte a selezionare concorrenti in grado di offrire prodotti e servizi ecoefficienti, favorendo una gestione ecologicamente virtuosa degli acquisti e delle opere pubbliche³⁰.

- I contratti di affiliazione commerciale, c.dd. *green franchising*, con riferimento a quelle imprese affilianti che mettono a disposizione dei propri affiliati anche il proprio *know-how* in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e che prevedono nei propri codici di condotta il rispetto da parte degli affiliati di determinati *standard* ecologici³¹.

- Il mercato agroalimentare quale espressione di un'agricoltura sostenibile: secondo l'art. 62, comma 1, d.l. 1/2012 conv. in l. 27/2012, i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari «devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni».

²⁹ Si v. in particolare M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, cit., p. 304 ss.

³⁰ Sulla figura degli «appalti verdi» si v. F. DI GIOVANNI, «Appalti verdi» e responsabilità sociale dell'impresa, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., p. 61 ss.; S. VILLAMENA, *Appalti pubblici e clausole ecologiche. Nuove conquiste per la «competitività non di prezzo» anche alla luce della recente disciplina europea*, in *Dir. econom.*, 2015, p. 355 ss.; C. VIVANI, *appalti sostenibili, green public procurement e socially responsible public procurement*, in *Urb., app.*, 2016, p. 993 ss.

³¹ È da annoverare anche il c.d. *greenwashing* (art. 25, comma 2, e art. 21, comma 1, lett. b., c. cons.), ossia l'uso ingannevole di dichiarazioni ambientali per promuovere prodotti immessi nei mercati, con la conseguente necessità di proteggere i consumatori da una simile pratica. Per un maggiore approfondimento sul tema si v. F. BERTELLI, *Green marketing, trasparenza informativa e consumatori «Citizens» per lo sviluppo sostenibile*, in questo volume, p. 1 ss.; G. GREGORI e C. PASTURENZI, *I "Green Claim" e la deriva del "Greenwashing": gli orientamenti delle autorità competenti per contrastare il fenomeno*, in *Rass. dir. farm. sal.*, 2020, p. 239 ss.

L'attuazione di una simile disciplina sembra riconoscere l'incidenza del principio dello sviluppo sostenibile³².

- Il settore del commercio c.d. equo e solidale. L'art. 1 della Carta italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale definisce il fenomeno come «un approccio alternativo al commercio convenzionale; esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica»³³.

- Il contratto di rendimento energetico (*Energy Performance Contract* o *EPC*) è «l'accordo mediante il quale un soggetto "fornitore" (*Energy Saving Company*) si impegna, con mezzi finanziari propri o di terzi, a compiere una serie di servizi e interventi integrati, diretti a riqualificare e migliorare l'efficienza di un sistema energetico (un impianto o un edificio) di proprietà di altro soggetto (cliente o "beneficiario")». Il tratto caratteristico della figura è «la combinazione di attività e servizi strumentali al miglioramento dell'efficienza energetica, finalità che costituisce la causa o funzione del contratto, ben oltre i contingenti interessi delle parti»³⁴.

³² M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, cit., p. 308; M. IMBRENDA, *La nuova disciplina dei contratti del mercato agro-alimentare*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p. 125 ss.

³³ https://www.equomercato.it/upload/CdC_Carta-deiCriteri_REV04180718095319las83g93am3jr80pvbekf8v9m4.pdf; si v. M. PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, cit., p. 28 ss.; E.M. TRIPODI, *Il commercio equo e solidale*, in *Disc. comme. Serv.*, 2008, p. 25 ss.; B. AGOSTINELLI, "Gruppi di acquisto solidale": un nuovo modo di negoziare, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 1200 ss.

³⁴ M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, cit., p. 313, ss.; V. CAPPELLI, *Contratto e principio dello sviluppo sostenibile. Il caso degli Energy Performance Contracts*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2019, p. 18 ss.; C. BENANTI, "Energy Performance Contract": il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2017, p. 403 ss.; G.M. CAPPIELLO, *Contratto di rendimento energetico e tutela dei terzi*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2018, p. 34 ss.; M. MAUGERI, *Il contratto di rendimento energetico e i suoi "elementi minimi"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 420 ss.; F. OTTOMBRINO, *Paradigmi di contratto ad impatto ambientale. Prime riflessioni*, in *Foro nap.*, 2020, p. 389 ss.; P. PISELLI (a cura di), *Il contratto di rendimento energetico*, Torino, 2011, p. 23 ss.

3.5. La figura del c.d. “contratto ecologico”

In un simile contesto il contratto «ecologico», o forse usando una terminologia meno forte, il contratto «ecologicamente orientato»³⁵ sembra esprimere una funzione non soltanto «premiale o promozionale», ma anche «correttiva» del mercato e «preventiva» contro sprechi di risorse naturali, consumi eccessivi e danni ambientali. La finalità ultima di una simile contrattazione non si esaurisce solo nella protezione della natura in sé, ma può porsi «come strumento di tutela per la sopravvivenza dell’uomo»³⁶. La funzione del contratto ecologicamente orientato è, quindi, conforme ai principi e valori costituzionali che permettono di assicurare, anche mediante adeguati strumenti negoziali, il «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, comma 2, cost.).

Se l’ambiente è «il necessario contesto entro il quale è possibile leggere il modo d’essere del soggetto anche nella sua dinamica negoziale, nessun rapporto contrattuale è pensabile entro l’ottica riduttiva di una pattuizione anelastica, perché questa va necessariamente letta in funzione delle sue ricadute non solo sui soggetti contraenti, ma anche su tutti coloro che dai riflessi di quel contratto vengono incisi o anche soltanto sfiorati»³⁷.

Il contratto ecologico, quindi, secondo i suoi sostenitori, «è strumento elettivo nella costruzione di un’altra economia, un’economia “circolare” e della “condivisione”, solidale e sostenibile, nella quale il consumatore o l’utente non chiede semplicemente un bene o un servizio, ma attraverso quel bene o quel servizio, dal quale dipende la qualità della vita non soltanto attuale ma anche futura, chiede di vivere attivamente un’esperienza, di sperimentare una relazione negoziale equa, di instaurare un’interazione sociale e ambientale autentica. Un altro modo di soddisfare i bisogni che pone nuove e urgenti sfide al diritto civile»³⁸.

³⁵ A. JANNARELLI, *Principi ambientali e conformazione dell’autonomia negoziale: considerazioni generali*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, p. 22; N. LIPARI, *Introduzione*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, p. 15 ss.

³⁶ M. Pennasilico, *Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”*, cit., p. 314.

³⁷ N. LIPARI, *Introduzione*, cit., p. 17.

³⁸ M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni*, cit., pp. 318-319; A.C. NAZZARO, *Rifiuti, beni e proprietà nella prospettiva*

3.6. I limiti del concetto di “sostenibilità”

Tuttavia, il concetto di «sostenibilità», oggi, rimane legato ad indici definitori puramente convenzionali, che non permettono, in concreto, di verificare la verità delle dichiarazioni commerciali poste in essere dalle aziende e che comunque influenzano i consumatori nelle loro scelte di mercato.

Attraverso il regolamento sul marchio di qualità ecologica, si è cercato di raggiungere quella scientificità necessaria per dare uniformità ai criteri d'individuazione di pratiche poste in essere dalle imprese davvero ecologicamente virtuose³⁹.

Il piano valoriale che ordina i rapporti tra cittadini mal si lega a logiche matematiche quantitative e il diritto, che è interpretazione e bilanciamento di interessi, non può ragionare in termini di disciplina applicabile se non analizzando le caratteristiche del singolo caso concreto, che non permettono automatismi matematici.

Si pensi ad un contratto in cui le parti si impegnano a raggiungere un determinato indice la cui attuazione però, per il mutamento della situazione concreta o per l'avanzamento delle conoscenze scientifiche nel periodo intercorrente tra la stipula del negozio e la sua esecuzione, potrebbe portare ad un mancato raggiungimento degli interessi ad esso sottesi. È ad esempio possibile che l'avanzare delle conoscenze scientifiche abbia portato a mettere in discussione un certo indice

dell'economia circolare, in *Rass. dir. civ.*, 2020, p. 621 ss.; R. FERRARA, *Brown economy, green economy, blue economy: l'economia circolare e il diritto dell'ambiente*, in *Dir. proc. amm.*, 2018, p. 801 ss.; S. ANTONIAZZI, *Transition to the Circular Economy and Services of Economic General Interest: An Overview of the Issues*, in *federalismi.it*, 2021, p. 1 ss.; M. COCCONI, *Circular economy and environmental sustainability*, in *ambienteditto.it*, 2020, p. 225 ss.; C. COLOGNESE, *Economia circolare: “restyling” o nuovo modello economico?*, in *GiustAmm.it*, 2021, p. 6 ss.; F. DE LEONARDIS, *Il diritto dell'economia circolare e l'art. 41 Cost.*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2020, p. 50 ss.; M. FREY, *Genesi ed evoluzione dell'economia circolare*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2020, p. 163 ss.; A.C. Nazzaro, *Rifiuti, beni e proprietà nella prospettiva dell'economia circolare*, in *Rass. dir. civ.*, 2020, p. 621 ss.; B. POZZO, *I “green claims”, l'economia circolare e il ruolo dei consumatori nella protezione dell'ambiente: le nuove iniziative della Commissione UE*, in *Riv. giur. amb.*, 2020, p. 707 ss.; R. FERRARA, *Brown economy, green economy, blue economy: l'economia circolare e il diritto dell'ambiente*, in *Dir. proc. amm.*, 2018, p. 801 ss.

³⁹ Regolamento CE, n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, art. 6; S. LANDINI, *Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni*, cit., p. 358.

ecologico. In tal caso sembra opportuno che il raggiungimento o il mancato raggiungimento dell'indice quantitativo debba essere rivisto alla luce della buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).

Il tema è rilevante soprattutto con riferimento al problema dei c.dd. *environmental claims*, ovvero quegli annunci promozionali aventi contenuto ambientale, che tendono a presentare un prodotto come ecologico o *ecofriendly*⁴⁰.

Il problema è che il termine «sostenibile», «se non viene ancorato a *standard* misurabili e condivisi dalla comunità internazionale rischia di essere un mero luogo comune con una forza attrattiva per i consumatori, ingannevole in quanto non rispondente alle loro aspettative di migliorare in concreto l'ambiente e la vivibilità dello stesso»⁴¹.

In molti casi le «dichiarazioni ambientali» impiegate sono talmente generiche (*ecofriendly, biodegradable, carbon neutral, green, sustainable, natural, zero-emissions*) da non permettere di verificare il loro contenuto e non attribuire una reale responsabilità alle imprese «scorrette».

La soluzione non è tanto rinvenibile in nuove regole, basterebbe in tal senso la direttiva 29/2005/CE in materia di pratiche commerciali scorrette (UCP *directive*) che, in base all'art. 6, 1 (a) e (b), precisa che i *green claims* devono essere compiuti in maniera accurata e non

⁴⁰ Sul problema delle certificazioni ambientali si può v. R. CADENAZZI, *Le certificazioni ambientali ed il Nuovo Codice dei Contratti*, in *ambienteditto.it*, 2020, p. 163 ss.; A. REDA, *L' "Ecolabel" al crocevia tra ambiente e sviluppo*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2020, p. 147 ss. sottolinea che «il conseguimento dell'obiettivo di tutela dell'ambiente attraverso la promozione, nel mercato, di prodotti a basso impatto ambientale presuppone, tuttavia, la correttezza dell'informazione fornita. Affinché le scelte di acquisto sostenibile dal punto di vista ambientale siano autenticamente consapevoli e funzionali all'obiettivo di salvaguardia delle risorse ambientali, devono essere orientate da informazioni attendibili circa l'effettiva qualità ambientale dei prodotti certificati»; C. RAPISARDA SASSON, *Verso un nuovo equilibrio tra ambiente e mercato: il regolamento CEE per l'Ecolabel*, in *Riv. giur. amb.*, 1993, pp. 198 ss.; F. SALVIA, *Gli strumenti giuridici della tutela ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, 1993, p. 214; verso i terzi che in buona fede hanno fatto affidamento sulla certificazione» (p. 14). Secondo A. BENEDETTI, *Le certificazioni ambientali*, in G. ROSSI (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Torino, 2017, p. 206: «la grande diffusione che ha conosciuto in epoca recente lo strumento della certificazione, anche (ma non solo) in materia ambientale, manifesta la specifica rilevanza che nel contesto della società del rischio e dell'incertezza assumono i meccanismi informativi diretti a generare la fiducia dei consumatori o utenti nei rapporti economici di scambio».

⁴¹ S. LANDINI, *Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni*, cit., p. 360.

ambigua, «quanto nello sviluppo di *standard* scientifici che possano contribuire a rendere verificabili tali dichiarazioni»⁴².

Eppure, adottare dei criteri quantitativi, indubbiamente utili nel determinare il concetto di sostenibilità non è ancora sufficiente perché impone di coniugarli con norme e principi del diritto privato, aprendo all'interpretazione dei giudicanti. «Dare una misura alla sostenibilità non vuol dire mutare il ruolo dell'interprete nella soluzione dei problemi giuridici e nella applicazione delle regole»⁴³.

L'intervento dell'interprete permetterebbe di adeguare la disciplina contenuta nella clausola «verde», ossia contenente gli indici sostenibili che si sono dati reciprocamente le parti, alle effettive esigenze che caratterizza il caso concreto, permettendo di valutare la sua esatta esecuzione nel rispetto dell'economia del contratto e attraverso un'interpretazione secondo buona fede.

Gli indici ecologici potranno servire «a “pesare” su basi oggettive la correttezza nell'uso di dichiarazioni ambientali nella commercializzazione dei prodotti, ma questo non esclude che la valutazione debba essere condotta alla luce delle clausole generali di diligenza professionale e di correttezza nei rapporti contrattuali per come elaborate dagli interpreti»⁴⁴.

In questo senso, le ultime direttive europee hanno disegnato un quadro normativo che permette di realizzare fini di sostenibilità attraverso lo strumento del mercato concorrenziale.

E agendo sulla domanda, con prodotti eco-sostenibili, si sta rendendo possibile «l'instaurarsi di uno scenario economico virtuoso, un sistema di produzione calibrato su tecnologie avanzate che permettano un minor impatto ambientale»⁴⁵.

⁴² S. LANDINI, *Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni*, cit., p. 361, precisa che, attraverso la direttiva citata, è già possibile ritenere una pratica ingannevole quando «presenti le caratteristiche del prodotto e della sua produzione con termini che non rispondono a criteri di verificabilità, che non hanno un'evidenza scientifica e che possono influenzare le scelte economiche dei consumatori». Secondo l'a. è quantomai opportuno, per i giuristi, «considerare il fenomeno dell'indicizzazione di valori di ecosostenibilità e dialogare con altri campi del sapere».

⁴³ S. LANDINI, *Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni*, cit., p. 360.

⁴⁴ S. LANDINI, *Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni*, cit., pp. 364-365.

⁴⁵ S. PAGLIANTINI, *Sul c.d. contratto ecologico*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 342.

Tuttavia, tale fine bene si incardina anche nella «massimizzazione dei consumi individuali, come condizione per il funzionamento ottimale di un mercato competitivo eletto ad istituzione di utilità sociale»⁴⁶.

Non a caso parte della dottrina⁴⁷ segnala come il concetto di sviluppo sostenibile, seppure abbia «ampia traccia» negli artt. 3, §§ 3 e 5, 21, § 2, lett. d) e f), TUE ed 11 TFUE, sia per un verso un principio «insincero» almeno tutte le volte in cui lo si riferisca a risorse non rinnovabili mentre e per l'altro verso, rispetto a quelle rinnovabili, «non lasci antivedere uno stigma di particolare originalità, palesandosi come una rivisitazione in chiave moderna del “tradizionale criterio dell'uso razionale delle risorse naturali”, già costituzionalizzato nell'art. 44 Cost»⁴⁸.

Sembra quindi essere di fronte a un apparato normativo concepito per soddisfare un interesse al consumo meramente *green oriented*, più che ad interessi ambientali.

La vicenda dei *green claims*, su cui è spesso intervenuta l'A.G.C.M., sembra corroborare che il presidio di un *public enforcement* sulla «scelta verde» del consumatore sia comunque concepito entro le regole di funzionamento del mercato⁴⁹. Infatti, il *green marketing* sfrutta la «sensibilità ecologica ed economica» dei consumatori e può trasformarsi in un danno verso gli operatori diligenti, in quanto l'utilizzo di una *claim* ambientale in modo generico e non supportato da riscontri scientifici comporta la inevitabile perdita di valore dei *green claims* legittimi.

⁴⁶ S. PAGLIANTINI, *o.l.u.c.*

⁴⁷ M. LIBERTINI, *La responsabilità d'impresa e l'ambiente*, in *La responsabilità dell'impresa*. Convegno per i trent'anni di *Giurisprudenza commerciale*, Milano, 2006, p. 217.

⁴⁸ S. PAGLIANTINI, *Sul c.d. contratto ecologico*, cit., p. 342; M. LIBERTINI, *La responsabilità d'impresa e l'ambiente*, in G. ALPA e G. CONTE (a cura di), *La responsabilità dell'impresa*, Milano, 2006, p. 217.

⁴⁹ Si v. sul tema il provvedimento AGCM, 20 dicembre 2019, n. 28060, in www.agcm.it: «i cosiddetti claim ambientali o verdi (detti anche “green claims” o “environmental claims”), diretti a suggerire o, comunque, a lasciar intendere o anche solo a evocare il minore o ridotto impatto ambientale del prodotto offerto, sono diventati un importante strumento pubblicitario in grado di orientare significativamente le scelte di acquisto dei consumatori, sulla base della loro accresciuta sensibilità verso tali tematiche. Per tale motivo essi devono riportare i vantaggi ambientali del prodotto in modo puntuale e non ambiguo, essere scientificamente verificabili e, infine, devono essere comunicati in modo corretto, criteri e condizioni che nel caso di specie, anche alla luce delle informazioni acquisite, non risultano rispettate».

Secondo parte della dottrina⁵⁰, ad esempio, i c.d. appalti verdi potrebbero costituire uno dei principali strumenti della c.d. responsabilità sociale d'impresa⁵¹ e la formula europea "*Socially responsible public procurement*" sembra restituire l'immagine di un'attività d'impresa integrata con l'ambiente⁵². Inoltre, da un lato, l'art. 2, comma 2, cod. contr. pubbl. prevede la possibilità di subordinare un appalto a criteri di aggiudicazione finalizzati a promuovere esigenze di tutela «della salute e dell'ambiente ed alla promozione dello sviluppo sostenibile», e, dall'altro lato, le c.d. clausole verdi, sebbene la direttiva UE n. 24/2014 si esprima in termini di facoltatività, sembrano esprimere chiaramente la tendenza della legge di contemperare la patrimonialità del rapporto contrattuale con il rispetto dei criteri ambientali minimi.

Tuttavia, un atteggiamento di persuasione dei consumatori posto in atto dalle imprese sembra produrre effetti dirompenti sul funzionamento del mercato, assumendone una funzione correttiva. Le imprese ad alto impatto ambientale, onde evitare una compressione delle vendite a vantaggio di imprese «verdi» concorrenti, investiranno capitali nell'innovazione tecnologica per restare competitive. In questo senso «il privilegiare sistemi di produzione a basso impatto ambientale potrebbe essere considerato un fattore regolativo della concorrenza tra le imprese»⁵³.

⁵⁰ M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p. 19 ss.

⁵¹ Sulla responsabilità sociale d'impresa si v., G. VERTUCCI, *L'etica quale fonte della responsabilità sociale d'impresa*, in *Nuovo dir. soc.*, 2019, p. 683 ss.; G. D'ATTORRE, *La responsabilità sociale dell'impresa insolvente*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, p. 60 ss.; P. SPIRITO, *Iniziativa volontarie di responsabilità sociale di impresa ed istituzionalizzazione dei rating reputazionali*, in *Rass. econ.*, 2019, p. 217 ss.; C. MAGLI, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi civilistici nel contesto della responsabilità sociale d'impresa*, in *Contr. impr.*, 2019, p. 716 ss.; C. ANGELICI, *Divagazioni sulla responsabilità sociale d'impresa*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 1 ss.; E. RAJNERI, *Illeciti lucrativi, efficacia dissuasiva dei rimedi e responsabilità sociale d'impresa. Riflessioni a margine del dieselgate*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, p. 397 ss.; G. CASTELLANI, *Responsabilità sociale d'impresa : ragioni, azioni e reporting*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2015, p. 94 ss.; M.E. PORTER e M.R. KRAMER, *Strategy & Society. The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility*, in *Harvard Bus. Rev.*, 2006, p. 78 ss.; A. MCWILLIAMS, D.S. SIEGEL e P.M. WRIGHT, *Corporate Social Responsibility: Strategic Implications*, in *Journal of Management Studies*, 2006, p. 1 ss.

⁵² Sul tema si v. il seguente link della Commissione Ue https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/tools-public-buyers/social-procurement_it

⁵³ S. PAGLIANTINI, *o.c.*, p. 343.

Il problema, infatti, è che se una virtuosa politica ecologica implica l'adozione di specifiche tecniche produttive per dotarsi delle quali è necessario compiere ingenti investimenti, il rischio è di alterare, anche indirettamente, la concorrenza nel mercato, principio cardine dell'intero sistema economico europeo, poiché adottare alcuni criteri di sostenibilità specifici può selezionare, in termini discriminatori, le grandi imprese rispetto a quelle medio-piccole (cuore pulsante della economia italiana)⁵⁴.

Su questo aspetto non è un caso che la Corte di Giustizia sia alquanto cauta, in tema di accertamento della capacità degli operatori economici, quanto all'adozione, come criteri di idoneità, di marchi di qualità specificatamente individuati⁵⁵. È quanto si evince nel caso *Commissione c. Regno dei Paesi Bassi* sull'utilizzo dei marchi EKO e MAX Avelaar come segno distintivo dell'impiego di prodotti biologici e del commercio equo-solidale. Un bando che strutturi il livello minimo di capacità tecnica richiesta viola la parità di trattamento se non elenca i criteri che rendono premiali i suddetti marchi rispetto ad altri⁵⁶.

Nonostante i due valori di sviluppo sostenibile e solidarietà ambientale, sembra essere presente la mano invisibile del mercato che conforma dal di dentro l'interesse ambientale.

In questo senso «il contratto "ecologico" o ecologicamente orientato sembra un'espressione raffinata con valore meramente descrittivo»⁵⁷.

⁵⁴ S. PAGLIANTINI, *Sul c.d. contratto ecologico*, cit., p. 343.

⁵⁵ Corte Giust. UE, 10 maggio 2012, causa C-368/10, *Commissione europea c. Regno dei Paesi Bassi*, in *Giornale dir. amm.*, 2012, p. 749 ss., con nota di E. CHITI e S. SCREPANTI, *Appalti pubblici*; in *Urb. app.*, 2012, con nota di R. CARANTA, *Il commento*. Corte giust. CE, 17 settembre 2002, causa C-513/99, *Concordia Bus Finland Oy Ab c. Helsingin Kaupunki, HKL-Bussiliikenne*, in *Urb. app.*, 2003, p. 168 ss., con nota di M. BROCCA, *Criteri ecologici nell'aggiudicazione degli appalti*; in *Foro Amm. CdS*, 2002, p. 1936 ss., nota di M. LOTTINI, *Appalti comunitari: sulla ammissibilità di criteri di aggiudicazione non prettamente economici*. Si v. anche Corte giust. CE, 4 dicembre 2003, causa C-448/01, EVN, in *Urb. app.*, 2004, p. 1385 ss. con nota di B. POGACE, *I criteri ambientali negli appalti pubblici: dalle prime pronunce della Corte di Giustizia alla nuova direttiva 2004/18*.

⁵⁶ Il caso è riportato in S. PAGLIANTINI, *Sul c.d. contratto ecologico*, cit., p. 344 e in ID., *Sul c.d. contratto ecologico*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto ambientale*, Napoli, 2016, p. 381, il testo è aggiornato, rispetto alla versione originaria, sotto il profilo normativo.

⁵⁷ S. PAGLIANTINI, *Sul c.d. contratto ecologico*, cit., p. 344, ritiene, tuttavia, che l'intervento della mano invisibile del mercato, che lo conforma dal di dentro, sia abbastanza evidente. L'a. sostiene che, in quest'ottica, «il contratto ecologico sembra essere soltanto un altro *nomen* col quale ci si rappresenta appellativamente il fenomeno di una

3.7. L'importanza del singolo contratto e del caso concreto

Il problema, quindi, diventa rileggere istituti di contenuto patrimoniale, la proprietà, l'obbligazione, il contratto, alla luce di preminenti valori non patrimoniali, quali il personalismo e il solidarismo, assecondando la tendenza alla «depatrimonializzazione del diritto civile», valorizzando come il Trattato di Lisbona, la tesi che pone la persona al centro del sistema giuridico.

Tuttavia, mentre in tema di obbligazioni è possibile riconoscere rilevanza anche all'interesse non patrimoniale del creditore (art. 1174 c.c.), nel contratto, la legge, sembra intendere che possa regolare solo rapporti giuridici patrimoniale, escludendo la rilevanza degli interessi non patrimoniale delle parti.

In realtà, un fattore di impiego sempre più rilevante dello strumento contrattuale «è rappresentato dall'idoneità a realizzare utilità economiche mediante sacrifici non direttamente patrimoniali, ma compatibili con il pieno sviluppo della persona»⁵⁸.

Il principio di economicità va quindi subordinato non solo al rispetto dell'ambiente, come prevede l'art. 30, comma 1, cod. appalti, ma anche tutti quei profili che riguardano i diritti fondamentali dell'uomo.

Sotto questo aspetto, parte della dottrina sostiene che considerare il contratto «ecologico» un terzo contratto o un altro paradigma contrattuale appaia eccessivo, «perché esiste *quel* determinato contratto, tra *quelle* parti, che ha *quell'*oggetto, stipulato in *quel* momento e in *quelle* condizioni. Le sue peculiarità devono indurre l'interprete a individuare la soluzione più adeguata, senza incasellare il fatto necessariamente in un modello contrattuale predefinito, che la complessità della vita smentisce ogni giorno»⁵⁹.

contrattazione in tutto od in parte soggetta ad uno statuto conformativo inderogabile. Ergo, contratto ecologico come un lemma ma che si presta ad un esercizio di *dépoussiérage* delle categorie tradizionali».

⁵⁸ P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, cit., p. 329; ID., *Nuovi profili del contratto*, in ID., *Il diritto dei contratti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 418.

⁵⁹ P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, cit., p. 333. In senso critico sulla figura del "terzo contratto" si v., P. PERLINGIERI, *La contrattazione tra imprese*, in *Riv. dir. impr.*, 2007, p. 329 ss.; P. FEMIA, *Nomenclatura del contratto o istituzione del contrarre? Per una teoria giuridica della contrattazione*, in G. GITTI e G. VILLA (a cura di), *Il terzo contratto*.

La problematica dell'ambiente e l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile vanno letti in conformità non soltanto con le singole disposizioni di legge, «ma soprattutto con i principi fondamentali del sistema, che pongono lo sviluppo della personalità e la tutela della dignità umana al centro»⁶⁰.

Contratto, impresa e proprietà possono essere interpretati in una prospettiva che tenga conto del «ben-essere» delle persone, affinché «la loro esistenza sia la migliore possibile»⁶¹.

Realizzare lo sviluppo sostenibile significa favorire certamente lo sviluppo economico per garantire un livello di vita accettabile, misurandolo tuttavia con le ragioni del suo esistere. Non può esservi un mercato per il mercato né una produzione per la produzione⁶².

L'abuso di potere contrattuale nei rapporti tra imprese, Bologna, 2008, p. 265 ss.; R. NAVARRA, *Il terzo contratto: evoluzione e sviluppo delle forme contrattuali*, Napoli, 2014, p. 63 ss.; R. PARDOLESI, *Clausole abusive e "terzo contratto"*, in *Foro it.*, 2020, p. 197 ss.; L. NONNE, *La nullità nei contratti del consumatore come modello per il c.d. terzo contratto*, in *Contr. impr.*, 2016, p. 979 ss.; E. LABELLA, *Tutela della microimpresa e "terzo contratto"*, in *Eur. dir. priv.*, 2015, p. 857 ss.; M.L. CHIARELLA, *Contrattazione asimmetrica. Segmenti normativi e costruzione unitaria*, Milano, 2016, p. 116 ss.; R. FRANCO, *Il terzo contratto: da ipotesi di studio a formula problematica. Profili ermeneutici e prospettive assiologiche*, Padova, 2010.

⁶⁰ P. PERLINGIERI, o.c., p. 339.

⁶¹ P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, cit., p. 339; ID., *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici*, in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 74 ss.

⁶² P. PERLINGIERI, *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, pp. 73-74.